REGOLAMENTO (CEE) N. 2055/75 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1975

che fissa i coefficienti da applicare al prezzo minimo e al prezzo minimo speciale per i concentrati di pomodoro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1420/75 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1927/75 del Consiglio, del 22 luglio 1975, relativo al regime degli scambi con i paesi terzi nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,

considerando che all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1927/75 è prevista la fissazione del prezzo minimo e del prezzo minimo speciale per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali ; che, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5, dello stesso regolamento, occorre stabilire i coefficienti che devono essere applicati a tali prezzi per tener conto delle differenze esistenti in particolare rispetto alle qualità e ai tipi di condizionamento per i quali sono stati fissati ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I coefficienti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1927/75, che devono essere applicati al prezzo minimo e al prezzo minimo speciale per i concentrati di pomodoro, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 153 del 1°. 7. 1968, pag. 8.
(2) GU n. L 141 del 3. 6. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 198 del 29. 7. 1975, pag. 7.

ALLEGATO

Coefficienti da applicare al prezzo minimo e al prezzo minimo speciale per i concentrati di pomodoro, espressi in %

Contenuto in estratto secco		In imballaggi immediati di 4 kg o più	Imballaggi immediati inferiori a 4 kg ma pari o superiori a 1,5 kg	Imballaggi immediati inferiori a 1,5 kg ma pari o superiori a 0,7 kg	Imballaggi immediati inferiori a 0,7 kg ma pari o superiori a 0,25 kg	Imballaggi immediati inferiori a 0,25 kg ma pari o superiori a 0,15 kg	Imballaggi immediati inferiori a 0,15 kg
pari o superiore a (%)	ma inferiore a (%)						
—	20	76,3	82,2	90,0	94,0	109,6	114,5
20	22	82,7	86,8	95,1	99,2	115,7	124,0
22	24	87,0	91,4	100,1	104,4	121,8	130,5
24	26	91,3	95,9	105,0	109,6	127,8	137,0
26	28	95,6	100,5	110,0	114,8	133,9	143,5
28	30	100,0	105,0	115,0	120,0	140,0	150,0
30	32	104,3	109,6	120,0	125,2	146,1	156,5
32	34	108,7	114,1	125,0	130,4	152,1	163,0
34	36	113,0	118,7	129,9	135,6	158,2	169,5
36	38	117,3	123,2	134,9	140,8	164,3	176,0
38	40	121,7	127,8	139,9	146,0	170,3	182,5
40	42	126,0	132,3	144,6	151,2	176,4	189,0
42	—	130,3	136,8	149,9	156,4	182,5	195,5